



SOCIETA' FILARMONICA COMUNALE DI FIESOLE
Giuseppe Verdi
Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, numero 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e successive modifiche una Associazione avente la seguente denominazione:

Società Filarmonica Comunale di Fiesole "Giuseppe Verdi" APS (in seguito denominata Associazione), con sede legale nel Comune di Fiesole, Via Marini 13.

L'Associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicarlo agli Uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Registro delle Associazioni

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto nella specifica normativa di settore.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Regionale.

Articolo 3

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale in campo musicale
- attività culturali di interesse sociale con finalità educative
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
- organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo e annotata nel Bilancio di esercizio.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 4

Soci

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o della qualità di Socio.

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, attualmente sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alla sua attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I minori di anni diciotto assumono la qualità di Socio solo previo consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

I Soci si distinguono in:

- Soci Ordinari

- Soci Onorari, coloro che hanno prestato servizio per oltre venti anni nell'Associazione, se lo richiedono e coloro che il Consiglio Direttivo ritiene meritevoli di iscriverne a tale ordine

- Soci Suonatori, coloro che partecipano direttamente alle attività musicali dell'Associazione.

La qualifica di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 9. Non sono ammesse adesioni strumentali o temporanee.

Articolo 5

Richiesta di ammissione a Socio

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, i recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica. Deve, inoltre, contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni degli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, entro il termine di sessanta giorni, dovrà esaminare la domanda di ammissione dell'aspirante Socio ed esprimersi nel merito, verificando il possesso dei requisiti previsti.

Se la domanda viene accolta, il nuovo Socio viene iscritto nel Registro dei Soci e i suoi dati verranno conservati nel rispetto della normativa vigente.

Se la domanda viene respinta o ad essa non sia data risposta nel termine di sessanta giorni, il richiedente potrà presentare ricorso al Presidente nel successivo termine di sessanta giorni. Il Presidente ne riferirà nella prossima Assemblea, che delibererà in via definitiva sulla ammissione o sulla esclusione del Socio.

Il richiedente avrà il diritto di conoscere lo stato della sua pratica e gli eventuali motivi ostativi, ai quali potrà porre rimedio anche in fase di istruttoria.

In ogni caso, delle delibere sarà data notizia al richiedente.

Articolo 6

Diritti dei Soci

I Soci hanno il diritto di

- frequentare i locali dell'Associazione
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione
- partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, trascorsi almeno tre mesi dall'iscrizione nel Registro dei Soci. Per i Socio minorenni può votare il genitore o l'esercente la patria potestà, che non potrà essere eletto negli Organi Sociali
- concorrere alla elaborazione del programma delle attività
- eleggere gli Organi associativi ed esserne eletti
- prendere visione dei Bilanci
- consultare i libri associativi
- essere rimborsati delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate

Articolo 7

Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto
- versare la eventuale quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo
- nessun Socio può vantare diritti sugli oggetti appartenenti all'Associazione
- i Soci Suonatori, inoltre, hanno l'obbligo:
 - di partecipare alle prove e alle uscite del Corpo Musicale
 - in occasione delle uscite e, se richiesto, delle altre eventuali manifestazioni promosse dall'Associazione, di indossare la divisa in dotazione
 - di conservare con ogni cura e responsabilità lo strumento di proprietà dell'Associazione eventualmente ricevuto, la divisa e tutto ciò che occorre per i servizi, rilasciandone ricevuta. La divisa e quanto concesso in uso restano di proprietà dell'Associazione e possono essere utilizzati solo per le sue attività
 - di avvisare in anticipo il Capo Musica o il Presidente se deve assentarsi dalle prove o dalle uscite del Corpo Musicale
- ogni eventuale compenso che sarà ottenuto dal Corpo Musicale andrà di regola nel fondo sociale

Articolo 8

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per

- decesso
- dimissioni
- esclusione
- mancato pagamento della eventuale quota sociale
- per i Soci Suonatori, prolungata assenza dalle prove e dalle uscite del Corpo Musicale.

Articolo 9

Dimissioni del Socio

Il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio.

Il Socio dimissionario non ha diritto alla restituzione delle quote sociali versate e deve restituire entro trenta giorni la divisa e quanto ricevuto in dotazione. Qualora non provveda, l'Associazione si attiverà per il recupero.

Articolo 10

Provvedimenti disciplinari

Esclusione del Socio

Il Consiglio può intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio nei seguenti casi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle delibere degli Organi sociali

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali o dei Soci
- attentato in qualche modo al buon andamento dell'Associazione o ostacolo allo suo sviluppo
- appropriazione indebita dei fondi sociali, dei documenti, degli atti o dei beni di proprietà dell'Associazione
- tentativo di trarre un vantaggio personale a danno dell'Associazione
- produzione in qualunque modo di danni morali o materiali all'Associazione, ai locali, agli atti, ai beni dell'Associazione, fermo restando l'obbligo al risarcimento del danno.

A seconda della gravità dell'infrazione commessa, i provvedimenti disciplinari possono consistere:

- nel richiamo verbale
- nel richiamo scritto
- nella sospensione temporanea
- nella esclusione o radiazione.

Il provvedimento disciplinare (escluso il richiamo verbale) è comunicato in forma scritta al Socio, il quale può ricorrere entro trenta giorni al Presidente, che ne riferirà nella prossima Assemblea. L'Assemblea decide in via definitiva.

In ogni caso è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 11

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 12

L'Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti i Soci.

Ogni Socio ha diritto a un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non potrà rappresentare più di tre Soci.

Per i Soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. La comunicazione deve essere inviata almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio oppure quando se ne ravvisa la necessità. Deve essere, inoltre, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

in via ordinaria:

- nomina o revoca dei componenti del Consiglio Direttivo
- approvazione del bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e sulla eventuale azione nei loro confronti
- delibera sulla esclusione dei Soci
- delibera su ogni altra questione posta alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci

in via straordinaria:

- delibera sulla modifica dello Statuto e dell'eventuale Regolamento
 - delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci.

In ogni caso le delibere saranno valide se riportano la maggioranza dei voti dei presenti.

Il voto può essere espresso in modo palese per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando sarà richiesto dalla delicatezza del caso e per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Per le votazioni a scrutinio segreto, verranno eletti due Soci fra i presenti, non candidati al Consiglio Direttivo da eleggere, che scrutineranno le schede predisposte.

Delle sedute dell'Assemblea viene redatto verbale a cura del Segretario, firmato dallo stesso e dal Presidente, conservato agli atti dell'Associazione e messo a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed anche l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve essere formato esclusivamente da Soci; viene eletto o revocato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è formato da almeno cinque componenti, rieleggibili senza limiti.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo e, se eletti, decadono:

- chi ha interessi diretti o indiretti in contrasto con l'Associazione
- i Soci coniugi o parenti fra loro

Valgono le cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'Articolo 2382 del Codice Civile.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione di essa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché i poteri di rappresentanza, se congiunti o disgiunti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli Amministratori, ai sensi del Codice Civile, rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, degli Associati e dei terzi

Il Consiglio Direttivo nomina nella sua prima riunione il Presidente, il Vice Presidente il Segretario, il Cassiere, il Capo Musica, l'Archivista, il Responsabile della Scuola.

Articolo 14

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario, che straordinario per la gestione dell'Associazione.

In particolare, deve:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività sociale
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale
- programmare l'impiego delle risorse finanziarie e dei beni di proprietà dell'Associazione
- compilare eventuali Regolamenti interni
- deliberare sulla ammissione dei Soci, sull'azione disciplinare e sulla loro esclusione. A tale compito può essere delegato uno o più Consiglieri.
- nominare o revocare il Maestro
- assegnare ai suoi componenti o anche ad altri Soci incarichi operativi o funzionali per specifiche esigenze dell'Associazione
- espellere un Socio Suonatore quando contravvenga agli specifici doveri descritti all'Articolo 7
- proporre il numero dei Consiglieri in caso di nuove elezioni
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati

Articolo 15

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, ma possono essere a scrutinio segreto secondo la delicatezza del caso e, comunque, quando riguardano la posizione di un Consigliere.

Delle sedute viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente e che viene conservato agli atti dell'Associazione, a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere che non si presenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal Socio risultato primo dei non eletti.

Articolo 16

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni, che esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Viene eletto a maggioranza assoluta fra i componenti del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e svolge la propria attività sulla base delle direttive di tali Organi, riferendone in merito.

Vigila su tutte le attività dell'Associazione, dei Consiglieri e dei Soci, curandone il buon andamento.

Il **Vice Presidente** collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento-

Articolo 17

Altre cariche sociali

Il **Segretario** redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene aggiornati i libri sociali, conserva ordinatamente tutti gli atti dell'Associazione.

Il **Cassiere** riscuote le quote sociali e gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione su delega del Presidente, al quale deve rendere conto. Il denaro liquido deve essere depositate in conto corrente bancario o postale, ferma restando la possibilità di trattenere piccole somme in contanti. Ogni movimento di cassa deve essere adeguatamente documentato.

Il **Capo Musica** collabora con il Maestro nella direzione artistica del Corpo Musicale e lo sostituisce in caso di sua assenza, assicura la disciplina nelle esecuzioni, cura la completezza dell'organico.

l'**Archivista** cura l'ordinata conservazione dell'Archivio Musicale, mette a disposizione dei Suonatori le parti richieste dal Maestro e dal Capo Musica.

Il **Responsabile della Scuola** gestisce la Scuola di Musica, cura i rapporti con gli Insegnanti e con gli Allievi, riscuote le quote e paga i compensi, conserva le domande di iscrizione e le quietanze, organizza il regolare andamento dei Corsi e l'utilizzo dei locali per il loro svolgimento, rende conto della sua gestione al Presidente.

Il **Maestro** ha la direzione artistica del Corpo Musicale, propone il repertorio più adatto d'intesa con il Consiglio, assicura di regola la sua presenza alle prove e alle uscite. Può anche non essere Socio e percepire un compenso per le sue prestazioni. Può essere

destituito in qualsiasi momento. Se dimissionario, deve notificare la sua decisione con almeno due mesi di anticipo.

Articolo 18

Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da

- beni immobili
- beni mobili
- attrezzature
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- strumenti
- spartiti
- fondo di riserva.

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle sue attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui al precedente Articolo 3.

Articolo 21

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo di gennaio di ogni anno.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo sotto forma di rendiconto per cassa, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e presso gli altri Enti che prevedano tale obbligo.

Nel Bilancio di esercizio devono essere espressamente indicate le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Articolo 22

Libri sociali

L'Associazione deve tenere:

- il Libro dei Soci
- il Libro dei Volontari non occasionali
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I Soci hanno il diritto di consultare i suddetti Libri e il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di metterli a disposizione entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 23

Volontari

I Volontari sono le persone che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito a favore dell'Associazione e della collettività, senza fine di lucro, anche indiretto. Al Volontario spetta solo il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 24

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può superare il cinquanta per cento dei volontari o il cinque per cento dei Soci.

Articolo 25

Scioglimento e devoluzione del Patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e, nelle more, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e salva diversa disposizione di Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n° 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più Liquidatori, scelti preferibilmente fra i propri Soci.

Articolo 26

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Articolo 27

Norme transitorie

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

All'Organo di Amministrazione è conferita la facoltà di decidere integrazioni e modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.